

Cass., civ. sez III, del 30 giugno 2015, n. 13364

Svolgimento del giudizio.

Nel novembre 2004 Marco Carli conveniva in giudizio i coniugi Giuseppa Fidone e Carmelo Mormina, chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ex articolo 2901 cod.civ., dell'atto 8 febbraio 2000 con il quale il Mormina - previo mutamento in separazione del previgente regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi - aveva ceduto alla Fidone, senza corrispettivo, la metà indivisa di alcuni immobili acquistati durante il matrimonio. Assumeva l'attore che tale cessione fosse suscettibile di azione revocatoria ordinaria quale atto a titolo gratuito o, subordinatamente, oneroso – perché posto in essere in pregiudizio del credito risarcitorio (non interamente coperto dal massimale della polizza assicurativa) che gli derivava per effetto delle gravissime lesioni permanenti da lui riportate nell'incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto, il 15 aprile '98, per colpa esclusiva del Mormina.

§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale la Fidone lamenta - ex art.360, 1^a co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - violazione degli articoli 1362 e segg. cod.civ., nonché motivazione illogica ed insufficiente; per avere la corte di appello ritenuto la gratuità dell'atto 8 febbraio 2000 basandosi esclusivamente sul criterio letterale di interpretazione, e senza considerare il comportamento complessivo (antecedente e successivo) delle parti, dal quale si doveva desumere che l'atto aveva in realtà natura onerosa perché attuativo dell' accordo patrimoniale precedentemente intercorso tra i coniugi in sede di separazione personale.

1.2 La censura è infondata.

La corte di appello (sent. pag.8) ha dato compiutamente conto delle ragioni per cui l'atto di attribuzione patrimoniale oggetto di revoca dovesse considerarsi a titolo gratuito, non già oneroso come erroneamente affermato dal tribunale.

Questo convincimento è stato in primo luogo correttamente fondato, ex articolo 1362 cod.civ., sulla lettera del rogito di trasferimento 8 febbraio 2000, nel quale si dava espressamente conto del fatto che l'intestazione per intero alla Fidone delle unità immobiliari già apprese alla comunione legale tra i coniugi doveva avvenire "senza alcun corrispettivo"; e che il Mormina non aveva "prima d'ora" mai effettuato "donazioni a Giuseppa Fidone". Ha poi osservato la corte territoriale come significativamente, sempre sul piano testuale, l'atto in questione non facesse benché minimo accenno al procedimento di separazione già instaurato tra le parti; essendosi i coniugi comparenti limitati, in esso, a dichiarare di aver contratto matrimonio in una certa data, e di non aver stipulato alcuna particolare convenzione matrimoniale.

Ricorre in proposito il principio per cui "in tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da

precludere la ricerca di una volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato" (Cass. n. 18180 del 28/08/2007).

Va del resto considerato che, nell'indagare "quale sia stata la comune intenzione delle parti" ex articolo 1362 cit., il giudice di appello ha preso anche in considerazione - diversamente da quanto vorrebbe la presente censura - il contesto complessivo nel quale l'atto di trasferimento venne stipulato; segnatamente, sotto il profilo della sua funzionalità all'attuazione degli accordi di separazione (ancorché, come detto, in esso non richiamati). In esito a questa verifica, ha sostenuto la corte territoriale che tale collegamento non implicasse necessariamente l'onerosità del trasferimento; anche in ragione della parziale diversità degli immobili oggetto dei rispettivi atti negoziali, nonché del fatto che, al momento della stipulazione dell'atto oggetto di revoca (8 febbraio 2000), gli accordi di separazione non erano ancora giuridicamente cogenti tra le parti, in quanto non ancora omologati dal tribunale di Modica (omologa intervenuta il 18 febbraio 2000).

Non giova alla ricorrente il richiamo di quanto affermato da questa corte di legittimità (Cass. n. 5473 del 2006; Cass. n. 5741 del 2004), secondo cui "gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della 'donazione', e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di 'separazione consensuale' (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di 'donazione' vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua 'tipicità'".

Questo orientamento, infatti, non fa discendere da tale 'tipicità' - quale conseguenza necessaria ed indefettibile - l'onerosità dell'atto; stabilendo soltanto che l'alternativa tra gratuità ed onerosità debba, ex articolo 2901 cc, "colorarsi" dei tratti dell'una o dell'altra "in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel caso concreto, dei connotati di una sistemazione 'solutorio-compensativa' più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale". Sicchè - pur in presenza di un collegamento attuativo 'tipico' tra l'atto di disposizione e l'accordo patrimoniale di separazione tra i coniugi - spetta in ogni caso al giudice di merito "accertare se, in concreto, la cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito oppure a titolo oneroso".

Con l'ulteriore conseguenza - del resto connaturata ai limiti generali del sindacato di legittimità in materia di interpretazione della volontà contrattuale delle parti che l'opzione in proposito accolta dal giudice di merito, se basata sull'esame delle risultanze processuali ed assistita da congrua e logica motivazione, non può trovare differente soluzione in sede di cassazione.

Nel caso di specie, la corte catanese non ha dunque smentito questo orientamento, nel momento in cui ha in sostanza delineato una situazione nella quale la sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in fase di separazione era avvenuta, limitatamente ai beni immobili in questione, tramite un trasferimento effettuato dal Mormina "a titolo di liberalità"; evenienza di per sé non illogica, in un contesto di risoluzione bonaria delle pendenze correlate alla crisi del rapporto coniugale.

Ciò che è tuttavia decisivo, sul punto, è che l'atto di trasferimento sarebbe pur sempre revocabile ex articolo 2901 codice civile quand'anche comprovatamente finalizzato all'adempimento dell'obbligo di mantenimento.

Soccorre in proposito l'orientamento di legittimità (Cass. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. n.15603 del 26/07/2005), secondo cui: "l'art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e del figli minori; contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo; sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio, obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge', abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene".

Si tratta, del resto, di un principio reiteratamente applicato nell'ipotesi in cui il creditore agisca ex articolo 2901 codice civile per far valere l'inefficacia nei propri confronti di un tipico atto di disposizione finalizzato al perseguimento di un interesse superindividuale e di mantenimento, qual è quello costitutivo del fondo patrimoniale, ex articolo 167 cod.civ., nell'interesse della famiglia (da ultimo, Cass.ord. n. 2530 del 10/02/2015).

Si è dunque in presenza di una motivazione del tutto logica ed argomentata, oltre che radicata su risultanze fattuali rientranti nella delibazione discrezionale del giudice di merito e che, nella loro obiettività, non sono state contestate nemmeno dalla ricorrente.

Piuttosto, va qui ribadito il principio per cui il requisito ex art.2901 cd dell' eventus damni non coincide necessariamente con la totale compromissione della consistenza quantitativa del patrimonio del debitore, ben potendo ravvisarsi anche in un atto che renda più incerta o difficile, anche a seguito di una variazione meramente qualitativa di tale patrimonio, la , prospettiva di soddisfacimento del credito. Sicchè, una volta provata la diminuzione patrimoniale indotta dall'atto revocato, incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza di tale requisito, l'onere di provare, in ragione delle entità patrimoniali residue, l'insussistenza di

un rischio siffatto Cass. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. n. 3470 del 15/02/2007 ed altre). E ciò va affermato a fortiori in una fattispecie, come la presente, nella quale è pacifico che il debitore si sia spogliato, con un solo atto dispositivo, di quattro proprietà immobiliari costituenti la maggior parte del suo patrimonio.